

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2023, n. 13-6489

**LR 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". Disposizioni a modifica ed integrazione dell'Allegato alla DGR 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" e dell'Allegato alla DGR 5-24032 del 02.03.1998 e ss.mm.ii. "Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini".**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) disciplina, in particolare:

- all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori), la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individuando nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);

- all'articolo 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11, gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, definendone facoltà, composizione ed attività;

lo Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) è stato approvato, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 70/1996, con la D.G.R. n. 5-24032 del 2.3.1998, come da ultima modificata dalla D.G.R. 04 dicembre 2020, n. 54-2491;

i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") recitano:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della L.R. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia";

la legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" sancisce che:

all'articolo 29, "l'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato";

all'articolo 28, comma 7, "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi".

Richiamato l'articolo 11 della legge 5/2018, il cui comma 2, in particolare, sancisce che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale.

Dato atto che, a seguito di alcune verifiche ispettive effettuate presso le sedi di ATC e CA, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha riscontrato l'assenza di documentazione relativa agli aspetti organizzativi afferenti alla gestione del personale ed all'uso dei mezzi di trasporto in dotazione all'ente.

Dato atto, inoltre, che a seguito di analisi effettuate dal suddetto Settore, tenuto conto che gli ATC ed i CA pur avendo natura privatistica, come sancito dal sopra richiamato articolo 11, per determinate funzioni, svolgono compiti di rilievo pubblico, al fine di porre rimedio alla criticità sopra riscontrata, risulta opportuno integrare quanto previsto dall'Allegato (Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA) alla D.G.R. n. 5 – 24032 del 2 marzo 1998 come da ultima modificata dalla D.G.R. 04 dicembre 2020, n. 54-2491, aggiungendo tra i compiti previsti dall'articolo 8 (Compiti del Comitato di gestione) anche l'azione di specifici regolamenti interni sul personale e sull'uso dei mezzi di trasporto e delle attrezzature in dotazione.

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 10 - 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i “Criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata negli ATC e CA”.

Dato atto, inoltre, che il sopra richiamato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, ha constatato che nella fase applicativa della disciplina sono emersi problematiche inerenti alla predisposizione dei documenti contabili degli ATC e CA per cui si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni ai criteri riportati nell'Allegato della suddetta D.G.R. n. 10 - 26362 del 28.12.1998, ed, in particolare, relativamente a tali criteri, ha approfondito in sede di riunione con il Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile degli ATC e CA, nominato dal Consiglio regionale con delibera n. 168 -180880 del 27.10.2021, tenutasi in data 11 gennaio 2023, gli aspetti relativi alla necessità di:

- indicare per quali voci di spesa è utilizzato il contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali previsto all'articolo 8 (Compiti del Comitato di gestione), comma 1, lett.b);
- uniformare la redazione, da parte dei Comitati di gestione degli ATC e CA, del rendiconto tecnico e finanziario previsto all'articolo 9 (Rendiconto tecnico e finanziario) e soggetto alla verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti;
- adeguare le tempistiche previste per le relazioni di verifica trimestrali, da parte del Collegio dei revisori dei conti per il controllo amministrativo – contabile degli ATC e CA, di cui all'art 10 (Controllo contabile), comma 2;
- adeguare l'art. 10 comma 8 alla L.R. 5/2018 (articolo 11 comma 14) secondo cui la durata in carica del Collegio dei Revisori è quinquennale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante in modo puntuale le modifiche e le integrazioni rappresentate in premessa e riferite all'Allegato (Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA) alla D.G.R. n. 5 – 24032 del 2 marzo 1998 come da ultima modificata dalla D.G.R. 04 dicembre 2020, n. 54-2491 ed all'Allegato della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 (Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione caccia programmata) ss.mm.ii.;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” la trasmissione della presente deliberazione ai Comitati di gestione degli ATC e CA piemontesi, nonché alla Province e alla Città Metropolitana di Torino;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A

**Allegato alla DGR 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” ed Allegato alla DGR 5-24032 del 02.03.1998 e ss.mm.ii. “Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini”. Modifiche ed integrazioni**

**Allegato (Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA) alla DGR n. 5 – 24032 del 2 marzo 1998 come da ultima modificata dalla D.G.R. 04 dicembre 2020, n. 54-2491. Integrazioni**

Dopo la lettera r) dell'articolo 8 (Compiti del Comitato di gestione), che recita:

r) assume e licenzia personale da inquadrare in riferimenti al C.C.N.L. vigente in materia di agricoltura;

si aggiungono le seguenti:

r *bis*) adotta regolamenti interni prevedendo modalità di gestione del personale (orari, attività svolte, modalità di autorizzazione dei permessi e degli straordinari ecc.);

r *ter*) adotta regolamenti interni prevedendo modalità di gestione dell'uso dei mezzi di trasporto e delle attrezzature in dotazione dell'ente.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i “Criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata negli ATC e CA”.

**Allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998. Modifiche e integrazioni.**

Al comma 1 dell'articolo 8 (Compiti del Comitato di gestione), la cui prima alinea recita “Le entrate degli A.T.C. e dei C.A. sono costituite dalle seguenti fonti:”,

la lettera b): “b) contributi della Regione per il perseguimento dei fini istituzionali”;

è sostituita dalla seguente:

“b) contributi della Regione per il perseguimento dei fini istituzionali, da utilizzarsi esclusivamente per la copertura delle seguenti voci di spesa:

- risorse umane;
- spese per acquisto e uso di beni (ad esclusione della spesa riferita al cellulare);
- spese per informazioni;
- spese di funzionamento escluso il rimborso spese viaggio per il Comitato e le spese varie d'esercizio;
- spese obbligatorie;
- spese consulenze professionali.”

Il comma 2 dell'articolo 9 (Rendiconto tecnico e finanziario) che recita “Il rendiconto deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa”

è sostituito dal seguente:

“ 2. Il rendiconto deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa redatto a sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile nelle modalità previste per il bilancio CEE in forma abbreviata;”.

Dopo il comma 2 dell’articolo 9 (Rendiconto tecnico e finanziario) è inserito il seguente:

“2 bis. All’interno della nota integrativa dovrà essere predisposta una tabella nella quale dovranno essere indicati gli importi delle spese sostenute con l’impiego dei fondi trasferiti dalla Regione per contributo per il perseguimento dei fini istituzionali. Detti importi dovranno essere debitamente documentati.”

Al comma 2 dell’articolo 10 (Controllo contabile) il terzo punto elenco che recita “- relazioni di verifica trimestrali: entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento”

è sostituito dal seguente “- relazioni di verifica trimestrali: entro due mesi successivi al trimestre solare di riferimento.”

Il capoverso del comma 8 articolo 10 che recita “la durata del Collegio coincide con quella del Comitato di gestione” è eliminato.